

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONE**

**CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA EMENDAMENTI

A. G. 283

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE
SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE,
SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO
DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA,
DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI,
NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

21 MARZO 2016

EMENDAMENTO

Art. 26

Al comma 2 dopo “procedure di affidamento” aggiungere:

“e comunque dopo l’acquisizione dei pareri previsti”.

Al comma 6 sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da Organismi di Ispezione accreditati per la verifica della progettazione ai sensi del Regolamento n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.

Al comma 6 lettera b) dopo la frase: “lettere d), e), f), g), h) ed i)” inserire la frase:

“dotati di un sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 da Organismi di Certificazione accreditati ai sensi del Regolamento n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021”.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

“8. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sentito l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l’accreditamento e la certificazione di cui al comma 6, nonché per sorveglianza del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

9. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sentito l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento e l’Ente Italiano di Normazione, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per le valutazioni, controlli, accreditamenti e certificazioni di cui al presente Codice, nonché per la sorveglianza del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.”.

MOTIVAZIONE

Comma 6 lettere a) e b) - L’Emendamento riformula in termini formalmente corretti i riferimenti alla normativa tecnica contenuti nello schema di Decreto Legislativo, richiamando inoltre il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato, che individua il quadro di regole relative all’accreditamento.

L’Emendamento è inoltre formulato in modo da tenere conto della specificità dell’accreditamento, che è rilasciato per categorie di attività, in questo caso relative alla verifica della progettazione.

Commi 2, 8 e 9 - In merito alla verifica preventiva della progettazione si ritiene utile recuperare, dall’attuale normativa, le prescrizioni relative all’acquisizione di pareri degli Organismi coinvolti nella gestione del sistema per definire regole condivise, nel rispetto dei diversi ruoli.

EMENDAMENTO

Art. 82

Al comma 1 al posto di “specifiche tecniche” inserire:

“specificazioni tecniche”.

al comma 1 aggiungere alla fine del testo:

“, oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati Membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli Organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore”.

MOTIVAZIONE

In merito alla valutazione/certificazione di conformità richiedibili dalle Stazioni Appaltanti, l’accreditamento di cui al Regolamento (UE) n. 765/2008 - da considerarsi come opzione generale - non si applica, oggi, ad alcuni settori (che costituiscono “eccezione” a tale generalità), ed in particolare:

- nei settori coperti da armonizzazione comunitaria, per i quali però gli SM abbiano deciso di avvalersi dell’accreditamento (caso esplicitamente previsto dall’articolo 5.2 del Reg. 765/2008);
- nei settori non coperti da armonizzazione comunitaria (per cui il Reg. n. 765 non introduce alcun obbligo) e per cui la specifica norma nazionale non preveda ancora il ricorso all’accreditamento.

Entrambi i casi risultano oggi non trascurabili, soprattutto nel settore delle costruzioni.

Pertanto l’Emendamento proposto, oltre ad alcuni miglioramenti terminologici, volti ad una migliore armonizzazione con le definizioni internazionali, mira a considerare i sopraelencati casi, permettendo il corretto recepimento della Direttiva Comunitaria nel vigente contesto nazionale.

EMENDAMENTO

Art. 84

Sostituire la lettera c) del comma 4 con la seguente:

“c) certificazioni di sistemi di gestione per la qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore costruzioni, rilasciate da Organismi accreditati, per tali certificazioni e settore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008;”.

MOTIVAZIONE

L'Emendamento apporta le modifiche utili per un corretto riferimento alle attuali norme di certificazione e accreditamento, in particolare:

- per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, la UNI EN ISO 9001;
- per l'accREDITamento degli Organismi che certificano i sistemi di gestione della qualità, il Regolamento europeo n. 765 del 2008, che disciplina in generale l'Istituto dell'accREDITamento.

Il richiamo allo specifico scopo, sia nella certificazione che nell'accREDITamento, è necessario laddove si voglia garantire che Organismi e Imprese abbiano le effettive competenze nello svolgimento delle loro attività.

EMENDAMENTO

Art. 93

Il comma 7 dell'art. 93 è sostituito dal seguente:

“7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, per il settore pertinente all'attività per cui la garanzia è prestata, da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, per il settore pertinente all'attività per cui la garanzia è prestata, entrambe emesse da Organismi accreditati, per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ottenuto in conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli Operatori Economici che sviluppano, per i lavori, servizi o forniture oggetto del contratto, un inventario di gas ad effetto serra in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto in conformità alla norma UNI ISO/TS 14067, entrambe convalidate da un Organismo di Verifica accreditato, per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli Operatori Economici in possesso del *rating* di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di certificazione ISO 26000 - *Guida alla responsabilità sociale* - o di almeno una delle seguenti certificazioni rilasciate da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008:

- certificazione OHSAS 18001 del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione UN CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 gestione dell'energia - rilasciate a Società che forniscono servizi energetici (ESCO).”.

MOTIVAZIONE

L'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione e Ispezione e dei Laboratori di Prova e Taratura è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che individua nelle verifiche della conformità alle norme, svolte in modo competente, imparziale e indipendente da parte dei Soggetti accreditati e dagli Enti di accreditamento, il sistema per favorire la circolazione di beni e servizi con un elevato standard di qualità.

Nell'Emendamento si estende quindi il riferimento all'accREDITAMENTO degli Organismi a tutte le certificazioni, oggi accreditabili, indicate nell'articolo 93.

L'Emendamento, inoltre, apporta le modifiche utili per un corretto riferimento alle attuali norme di certificazione e accREDITAMENTO, in particolare:

- per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, la UNI EN ISO 9001;
- per l'accREDITAMENTO degli Organismi che certificano i sistemi di gestione della qualità, il Regolamento europeo n. 765 del 2008, che disciplina l'Istituto dell'accREDITAMENTO;
- per la responsabilità sociale di impresa (*social accountability*), la UNI ISO 26000.

Infine, il richiamo allo specifico scopo, sia nella certificazione che nell'accREDITAMENTO, è necessario laddove si voglia garantire che Organismi e Imprese abbiano le effettive competenze nello svolgimento delle loro attività.

L'importanza di tutto ciò è certamente rafforzata dalla definizione della Governance del Sistema Nazionale di Normazione, AccREDITAMENTO e Certificazione, così come definito nel proposto comma 6 dell'articolo 215.

EMENDAMENTO

Art. 111

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2 bis):

“2 bis). Gli accertamenti di Laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso. I criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi sono determinati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.”.

MOTIVAZIONE

Il tema del controllo tecnico delle opere è di essenziale importanza ai fini della qualità delle opere stesse. In tal senso particolare importanza hanno gli accertamenti e le prove di Laboratorio. Fermo restando il rinvio a successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene necessario includere fin d'ora alcune disposizioni relative alle spese necessarie per tali accertamenti.

In particolare la prima parte del comma 2bis riprende quanto già oggi riportato nella prima parte del comma 7, art. 167, DPR 207/10 che prevede che le spese per tali prove obbligatorie siano a carico delle Stazioni Appaltanti. Si propone, inoltre che, tali oneri - finalizzati alla garanzia della sicurezza statica delle opere e quindi della pubblica incolumità, siano assimilate agli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi non comprimibili con i ribassi d'asta. Ciò a garanzia della corretta ed indipendente esecuzione di dette prove ed accertamenti.

EMENDAMENTO

Art. 215

Al comma 5 il secondo capoverso “ Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.” è sostituito dal seguente:

“Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’Amministrazione motiva autonomamente l’Atto da emanare.”.

MOTIVAZIONE

Il secondo periodo del comma 5, come formulato nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, utilizza una terminologia impropria ed inconferente con il restante quadro normativo vigente afferente all’attività consultiva; l’espressione utilizzata è fonte di incertezze interpretative anche in considerazione del fatto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in quanto Organo tecnico consultivo, ha competenza ad “esprimere pareri” e non “assentire”.

Il termine “assentire” implica “approvazione” che è attività propria dell’Amministrazione attiva.

Si rende, pertanto, necessario introdurre l’Emendamento proposto.